

Regolamento Cultori della materia dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Art. 1 – Definizione

1. I cultori della materia sono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore dell'Università, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare documentate esperienze ovvero peculiari competenze.

Art. 2 – Riconoscimento della qualifica

1. I cultori della materia sono nominati dal Direttore Generale su proposta del Titolare dell'Insegnamento o del Coordinatore del Corso di Studi cui afferisce l'insegnamento.

2. La qualifica di Cultore della Materia può essere attribuita a coloro che sono in possesso di una delle seguenti condizioni:

- a. possesso del titolo Laurea Magistrale, Laurea Specialistica o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. n. 509/99, conseguita da almeno due anni;
- b. possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto ai sensi della normativa vigente come titolo di secondo ciclo, conseguito da almeno due anni;
- c. iscritto a un Dottorato di Ricerca.

3. La proposta di nomina di cultore della materia, redatta secondo il modello predisposto dall'Università, è presentata, preferibilmente entro la data di inizio del semestre nel quale è avviato l'insegnamento. La proposta deve riportare il settore scientifico-disciplinare e l'insegnamento/gli insegnamenti per cui è proposta la nomina.

4. La proposta di nomina, a pena di inammissibilità, è corredata:

- a. da una copia del *curriculum vitae* del soggetto proposto per la nomina, corredato da un elenco delle pubblicazioni e dei titoli;
- b. dalla dichiarazione dell'interessato di disponibilità alla nomina;
- c. dall'autocertificazione dell'interessato del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo;
- d. dalla dichiarazione di presa visione e accettazione del presente Regolamento.

5. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia ha validità per tutto l'anno accademico per il quale viene rilasciata, salvo revoca per giustificati motivi.

6. La qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per la nomina.

7. Ciascun cultore della materia potrà essere nominato anche per più insegnamenti, ma comunque appartenenti ad un'unica area CUN a cui afferiscono gli insegnamenti stessi.

Art. 3 – Funzioni

1. I cultori della materia collaborano con i docenti:

- a. per lo svolgimento di attività seminariali e di esercitazione;
- b. per lo svolgimento degli esami di profitto come membri valutatori.

2. Non è consentito ai cultori l'espletamento di funzioni diverse da quelle previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

3. Le funzioni di cultore della materia vengono svolte su base volontaria, per soddisfare interessi culturali e scientifici, nonché per il proseguimento dell'attività di ricerca e non comportano il riconoscimento di alcun compenso o rimborso sotto nessuna forma e ad alcun titolo.
4. Le attività connesse alla qualifica di "cultore della materia" non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni e ai ruoli in ambito universitario.
5. Al cultore della materia è consentito l'accesso ai servizi dell'Ateneo, quali le risorse digitali, le banche dati, nonché l'accesso ai servizi bibliotecari.
6. I cultori della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico dell'Università e dei Regolamenti interni.
7. La nomina non dà diritto a partecipare alle sessioni d'esame o alle attività didattiche.

Art. 4 – Uso della qualifica

1. Il cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa e con l'indicazione della disciplina per la quale è stata conferita.

Art. 5 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.